

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE CON APPELLO INCIDENTALE

PER la sig.ra prof. **FELICETTA IOVINO**, nata a San Paolo Bel Sito (Na) il 5.03.1976, C.F. VNIFCT76C45I073J, residente in Nola (Na) alla via s.s. 7 bis n. 54, rappresentata e difesa dall'avv.to Sabato Giuseppe Perna (CF PRNSTG63C19C697K) unitamente al quale elett.te domicilia in Genova alla via Ceccardi n. 4/30, presso lo studio Turci, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente giudizio all'indirizzo PEC sabatogiuseppe.perna@pecavvocatinola.it al numero di fax 081/8234186.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, (c.f. 80185250588) in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A d o miciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2

Rg .274/2019

udienza 8.11.2019

all'istruzione dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Ponassi

In data 12.09.2019, è stato notificato alla prof.ssa Iovino Felicetta il ricorso in appello, e il relativo decreto di fissazione dell'udienza emesso dalla Corte d'Appello di Genova, Sez. Lavoro, con designazione del Giudice relatore dott.ssa Ponassi, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, avverso e per la riforma della sentenza n. 147/2019, resa nell'ambito del procedimento RG 1399/18 (G.L. dott. A. Barengi), pubblicata in data 15.4.2019, non notificata, con la quale è stato così statuito *“dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato prima della sua immissione in ruolo e per l'effetto condanna il MIUR a provvedere alla ricostruzione della carriera in considerazione del servizio prestato anteriormente all'immissione in ruolo. Rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso inclusa quella diretta al risarcimento del danno formalizzata ai punti 10 e 11 delle conclusioni. Compensa tra le parti le spese di lite”* (fogli IV, V, VI della sentenza n. 147/2019), limitatamente al capo in cui dichiarava fondata la domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie, con conseguente attribuzione del relativo punteggio ai fini della

ricostruzione di carriera (fogli II e III della sentenza n. 147/2019 del Tribunale di Genova), lamentandosi un'assunta violazione di legge.

Si costituisce, pertanto, la appellata prof.ssa Felicetta Iovino, eccependo l'inaffidabilità e l'infondatezza dell'avversa impugnazione, spiegando a sua volta appello incidentale.

Il ricorso in appello è privo di pregio e fondamento.

La sentenza impugnata è corretta ed esente da vizi atteso che segue un ragionamento logico giuridico frutto di una attenta valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie finora non considerato valido nei contratti collettivi scuola.

Riprendendo quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo di primo grado, l'art.2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001, convertito in legge il 2 agosto 2001, stabilisce chiaramente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n.62 in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. La L. 62/2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". In sostanza, con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti. Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare

titoli di studio aventi valore legale. La L. 62 ha dunque stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" ma nulla avrebbe innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera e, di conseguenza, della mobilità, rimanendo in vigore, come unica normativa di riferimento il T.U.297/1994, art. 485 per quanto riguarda la ricostruzione di carriera ed il CCNI dell'8/04/2016-Note comuni alle tabelle dei trasferimenti domanda e d'ufficio delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria ed artistica e del personale educativo, per quanto riguarda la mobilità. Come già affermato dalla giurisprudenza dalla Tribunale di Milano, che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: "La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazionale di istruzione "... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3). A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del

servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1- bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le

istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre- ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297” (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014. Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche” (Tribunale di Milano, sentenza resa nel procedimento rgl n. N. 6202/2016, estens. dott. Saioni). Successivamente, numerose pronunce, sia sommarie che di merito hanno

assunto decisioni del tutto conformi alle argomentazioni sin qui esposte. In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente come risulterebbe del tutto irragionevole “ anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre”. In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente come risulterebbe del tutto ragionevole “ anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre”. Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare “dal DL 250/2005 conv. in L. 27/2006, già citato, mente del quale ‘le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie”. In senso conforme alle argomentazioni che precedono si richiamano altresì: sent. Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; sent. trib Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex t. 700 c.p.c. Trib. napoli Nord n. 42800/2016 est. Colameo, Trib. Napoli R.G. 17451 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505&2016 est. accalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini, Trib. Va Spezia n. 3882/2016, est. Panico. Si appalesa, pertanto, anche sotto questo profilo, nel caso di specie, l'illegittimità della normativa contrattuale di cui al richiamato CCNI e successiva O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, in quanto in contrasto con il dettato legislativo suindicato. Tale disposizione, ai sensi degli artt. 1339 (Inserzione

automatica di clausole) , 1418 e 1419 c.c. e del comma 1, ult.cpv, dell'art.40 (nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile”) del d.lgs. 165/01, così per come modificato dall’art.54 del d.lgs. 150/2009, deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario. Il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360, comma 6, e 485 del D.lgs. 297/94 alle sole scuole pareggiate e parificate (agli effetti della carriera) non può essere tenuto in considerazione, perché bisogna tener conto delle novità normative in materia di parità scolastica ed, in particolare, dell’art.1 bis del D.L. n. 250/2005 dove è precisato meglio ed ulteriormente che **“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, (ovverossia le ex pareggiate e parificate) sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 e di scuole non paritarie”**. (vedasi in tal senso Tribunale di Napoli- Sez. lavoro- n. 17451/2016 R.G.; Tribunale di Caltagirone- Sez. lavoro- n. 535/2016 R.G. ; Tribunale di Milano- Sez. Lavoro- n. 6202/16 R.G. del 20/07/2016); Tribunale di Milano-Sez.Lavoro- sentenza n.66/2017 . (Allegati 15-16-17- 23) .

Non è un caso nemmeno che, in applicazione di tali norme di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del Personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.03.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come, da ultimo, anche quelle allegate al bando di concorso del 23.02.2016. La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 04.08.2010, ha riconosciuto che la Legge 62/2000 “nulla ha modificato in materia di servizi pre ruolo svoltinelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere

valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 247/1994". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sent. N.1102/2002) . Tanto è vero che, in primis il Tribunale di Milano, il Tribunale di Cuneo e ancora, recentemente, i Tribunali di Milano , Trieste, Ravenna etc. hanno disapplicato l'efficacia dell'ordinanza di mobilità nazionale con la quale non sono stati conteggiati i servizi svolti in scuola paritaria ai docenti che ne erano in possesso **ritenendo, pertanto, erroneo l'intero impianto della mobilità nazionale docenti ed il funzionamento dell'algoritmo.** Il Tribunale della Spezia, in casi analoghi, con ordinanze n 749/2017 del 04.03.2017 e 1147 del 04.04.2017. ha statuito che *"...le norme comuni alla Tabella allegata al CCNI sulla mobilità ex Legge 107, in forza delle quali l'amministrazione non ha computato il servizio prestato dal ricorrente nelle scuole paritarie ,vanno ritenute nulle, disapplicate e sostituite dalla previsione contraria di fonte legale, ope legis inderogabile "* D'altronde, *"se si ragionasse diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".* Diversamente è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A. La sentenza impugnata, quindi, è corretta ed esente da vizi e si attiene all'orientamento costante ultimo proveniente dalla copiosa Giurisprudenza di merito.

Sono oramai innumerevoli i Tribunali che riconoscono il servizio prestato dai docenti nelle scuole paritarie (**Trib. Lav. Caltagirone, ordinanza cautelare del 11.07.2016; Trib. Lav. Rimini, sentenza n. 64/2014; Trib. Lav. Milano, ordinanza cautelare del 20.07.2016; Trib. Lav. Napoli, ordinanza cautelare del 06.09.2016; Trib. Lav. Treviso, ordinanza cautelare n. 4070**

del 24.10.2016; Trib. Lav. Spezia, ordinanza cautelare n. 3882 del 24.10.2016; Trib. Lav. Napoli, ordinanza cautelare n. 42800 del 04.11.2016; Trib. Lav. Mantova, ordinanza cautelare del 16.11.2016; Trib. Lav. Livorno, ordinanza cautelare n. 3856 del 18.11.2016; Trib. Lav. Forlì, ordinanza cautelare n. 2821 del 07.12.2016; Trib. Lav. Forlì, ordinanza cautelare n. 2823 del 09.12.2016; Trib. Lav. Torino, sentenza del 03.02.2011; Trib. Lav. Roma, sentenza n. 10110 del 22.11.2016; Trib. Lav. Genova, sentenza n. 99 del 02.02.2017), ed a nulla può servire una isolata pronuncia di merito che valuta diversamente la fattispecie, in contrasto con i canoni di parità di trattamento e di non discriminazione che costituiscono i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, ma anche con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, come scolpiti negli artt. 3 e 97 Cost. La scuola paritaria è una istituzione che assolve ad un servizio pubblico ed ogni disposizione normativa che non riconosce il servizio in essa prestato, ai fini del punteggio, si pone in contrasto con il D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, laddove all'art. 2 comma 2 (tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2268/2017 del 06.09.2017, ha ribadito che *“ In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente **come risulterebbe del tutto irragionevole** “ anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, **equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre”***.

Recentemente è intervenuto anche il **Consiglio di Stato che con Ordinanza n. 4845 del 10 novembre 2017, e prima ancora con la n. 951 del 7 marzo**

2017, ha affermato che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio preruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.

Si confida, pertanto, nel rigetto dell’appello e nella conferma, sul punto, dell’impugnata sentenza.

Tanto premesso, la prof.ssa Felicetta Iovino, come sopra rapp.ta e difesa, nel costituirsi nel presente giudizio, spiega altresì appello incidentale avverso la medesima sentenza nella parte in cui, ai sensi del novellato art. 434 c.p.c., ha affermato che “la domanda, della ricorrente, diretta alla declaratoria della illegittimità della sua assegnazione presso l’ambito 004 provincia di Genova è invece infondata. Ad avviso del giudicante le doglianze svolte in ricorso, che si incentrano sulla asserita violazione dell’art 6 del CCNI 8/4/2016 e sulla lesione del principio di parità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli assunti in esito al superamento del concorso svoltosi nell’anno 2012, non sono fondate. Va infatti rilevato, quanto al primo profilo che è quello della violazione del summenzionato art. 6 CCNI, che l’interpretazione conforme al tenore letterale, ex art 1362 cc, non dà sostegno alla tesi attorea, giacchè la norma del CCNI prescrive che la mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti, precisando che la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e che l’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio; va quindi concluso che le parti contraenti hanno dato rilievo prevalente, con scelta insindacabile in sede giurisdizionale, all’ordine di preferenza dato dal docente, anziché al criterio del punteggio che accompagna ciascun docente. Quanto al secondo profilo, è sufficiente evidenziare che il

criterio seguito dal legislatore è finalizzato ad attribuire la priorità nella scelta a quei docenti immessi in ruolo in base al superamento di un concorso, prima del reclutamento straordinario che ha riguardato i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che dunque, giusta la disposizione del comma 108, hanno concorso nella copertura dei posti disponibili rimasti vacanti. Si è in presenza, ad avviso del tribunale, di una scelta ricadente nella discrezionalità del legislatore, fondata su criteri oggettivi e non irrazionali, in quanto in linea con le norme costituzionali. Neppure è ravvisabile nell'assegnazione della docente Iovino alla Regione Liguria, ambito 04, una violazione delle regole di diritto vivente avendo parte ricorrente evidenziato in ricorso che Cassaz. N 19425/2013 ha precisato che l'atto datoriale di trasferimento, dovendo rispettare i generali principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), in correlazione, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), deve essere adottato in termini tali da non determinare ingiustificati ed eccessivi oneri a danno del lavoratore trasferito; ma tale sentenza non può recare giovamento alla posizione della ricorrente, dovendosi rilevare la radicale diversità della fattispecie esaminata dalla Suprema Corte che riguardava un trasferimento adottato per incompatibilità ambientale che non postula alcuna valutazione comparativa tra le posizioni di numerosi dipendenti della P.A. che concorrono nella procedura selettiva, pertanto non regolato dalla Legge n 107/15. Il MIUR ha richiamato a sostegno della propria tesi la sentenza n 672/2017 emessa da questo Tribunale, ma la pronunzia riguarda questione del tutto diversa rispetto a quella oggetto di causa, con conseguente irrilevanza del richiamo. Risulta parimenti inapplicabile alla fattispecie la disciplina di cui al CCNI stipulato in data 8/4/2016 che prevede che il servizio prestato nelle scuole paritarie non risulta valutabile, in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera, dovendosi dare preminenza applicativa alla summenzionata norma di legge (fogli IV,V,VI della sentenza n. 147/2019).

Ancora “il diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso l'Università di Salerno durante il dottorato con borsa di studio ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera; in quanto “ la domanda risulta sfornita di fondamento poiché la partecipazione a corsi di dottorato presso una Università non è oggetto di riconoscimento di un punteggio

aggiuntivo sulla base del dato di fonte legale vigente; né parte ricorrente indica la fonte normativa di tale pretesa; anche tale pretesa viene rigettata” (foglio VI della sentenza n. 147/2019), risultando errata la ricostruzione in fatto nonché evidente la violazione delle norme sottorichiamate che hanno determinato l’erroneità e l’illegittimità della decisione, per i specifici seguenti

Motivi

Errata e/o omessa interpretazione da parte del Giudice del Lavoro inerente la disparità di trattamento e l’illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’08.04.16 e l’illegittimità dell’ O.M. n. 241 di pari data. Sulla violazione del diritto soggettivo della ricorrente. Sulla mancata trasparenza dell’algoritmo.

La decisione del Giudice di prime cure è errata ed illegittima.

Il Giudice di primo grado ha interpretato erroneamente e/o omesso di statuire su alcuni punti decisivi della domanda formulati nel ricorso introduttivo, ovverosia sulla situazione palesemente pregiudizievole riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti in Fase C, preceduti in modo illegittimo dai docenti della Fase B, vincitori del concorso 2012, senza considerare l’anzianità di servizio di coloro, come la ricorrente, che risultavano da anni nelle GAE prima del 2012, e sulla mancata trasparenza del funzionamento dell’algoritmo.

L’art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede per l’anno scolastico 2016/2017 che i “*docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C*”.

Invece, l’art. 6 del CCNI sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito **della FASE B**, prevede che “1. *Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi, e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da*

ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.” Nel caso che ci occupa alla ricorrente non solo non è stato riconosciuto il punteggio derivante da anni di insegnamento nella scuola paritaria, ragion per cui la stessa si è vista scavalcata da docenti con punteggio inferiore, ma è stata scavalcata da docenti appartenenti alla Fase B posti dalla normativa in precedenza, con evidente disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 **in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria** (nella stessa direzione Giudice del Lavoro di Ravenna ordinanza del 03.02.2017) .

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004).

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti suindicate, la ricorrente, già inserita da tempo nelle GAE della provincia di Napoli ha subito una ingiusta penalizzazione.

Infatti la stessa, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Napoli **è stata preceduta da docenti vincitori dell'ultimo concorso del 2012.**

Il CCNI avrebbe dovuto considerare preminente, al contrario, ai fini dei trasferimenti coloro che, con maggiore anzianità, rappresentavano i precari storici ed inseriti da tempo nelle GAE, collocati poi nella Fase C.

Del resto, **il Tribunale di Spezia, nella persona del Giudice dott. G. Romano**, in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di statuire che: “ *E’ fondato il motivo con cui la ricorrente si duole dell’illegittima disparità di trattamento introdotta dall’art. 6 del CCNI, aderendo questo Giudice all’orientamento (vedi Trib. Di Ravenna, ordinanza 03.02.2017, n. 443, vedi anche Trib. Spezia, ordinanza 04.03.2014 cit.) che ritiene che la precedenza accordata dal CCNI ai docenti provenienti dalla graduatorie di merito del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalla GAE non solo non trovi addentellato nella legge ma sia anche in contrasto con i principi di uguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell’anzianità di servizio (artt. 3, 97, Cost; art. 7, comma 1 Dlgs n. 165/2001; vedi anche Dlgs n. 297/94) potendosi verificare che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalla GAE con maggiore anzianità e punteggio superiore*”.(**ordinanza n. 1147/2017 del 04.04.2017- RGL n. 137/2017**)

Quasi tutti i Giudici del Lavoro dei Tribunali Italiani hanno accertato che: “...riservando una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito dal concorso del 2012, il che non trova alcun collegamento con il testo della L. 107/2015, conduce ai risultati che vengono in questa sede lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggio più basso dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi. La legge, quindi, non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalla GAE” (**Tribunale di Roma, sentenza n. 2056/2017 del 02.03.2017**), accogliendo i ricorsi proposti e disponendo il trasferimento del docente presso il primo ambito indicato nella domanda di mobilità. E sempre il **Tribunale di Spezia, nella persona del dott. Giampiero Panico, con l’ordinanza n. 749/2017 del 04.03.2017** ha statuito che “...il ricorrente è stato postergato nella scelta sulla sede da lui indicata (Calabria 0006, 0005, 0003) rispetto ad altri colleghi che avevano punteggio minore o pari (però con minore anzianità) ma che provenivano dalla GM 2012”. Il Giudice del lavoro di Ravenna, ha rilevato che “le

ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, **considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio**, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi), in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi”.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risultava collocata nella GAE da moltissimo tempo, ben 7 anni, dal 2008, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del Dlgs n. 297/1994. La stessa, dunque, è stata penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 oltre che gli assunti 2014/2015 che, pur con punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Tanto è più evidente e palese, con alla mano i bollettini di trasferimento dove:

- 1) Cimmino Francesca 23/07/1975 fase C da GAE punti 25 Ambito Campania14 provincia di Napoli sostegno
- 2) Schettino Daniela Germana 11/10/1971 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 24 Ambito Campania14 provincia di Napoli sostegno;
- 3) Febbraro Marianna 22/01/1975 fase C assunto da GAE entro 2014/2015 punti 25 Ambito Campania17 provincia di Napoli sostegno;
- 4) D'Agostino Maria Cristina 1/06/1975 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 17 Ambito Campania17 provincia di Napoli sostegno;
- 5) Ianuale Giuseppina 7/10/1973 fase C punti 25 Ambito Campania19 provincia di Napoli sostegno ;6) De Lellis Roberta 19/01/1985 fase B3 punti 25 Ambito Campania19 provincia di Napoli sostegno (proveniente da concorso 2012)

7) Vitale Giovanni 24/02/1978 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 22 Ambito Campania 21 provincia di Napoli; 8) Iannaccone Marco 6/04/1980 fase B1 assunto 2014/2015 punti 12 Ambito Campania 21 provincia di Napoli sostegno; 9) De Risi Maria Palma 7/03/1963 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 12 Ambito Campania provincia di Napoli sostegno; 10) Iorio Luisa 19/11/1976 fase B1 assunto entro 2014/2015 15 punti 17 Ambito Campania provincia di Napoli sostegno; 11) Irace Gabriella 18/10/1976 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 21 Ambito Campania provincia di Napoli sostegno.

Da quanto chiarito è di tutta evidenza come la professoressa Iovino si è vista superare inspiegabilmente da chi aveva un punteggio inferiore rispetto alla sua posizione. Inoltre, il possesso di due abilitazioni, su materia e sostegno, è stato uno svantaggio per la ricorrente, assunta per il posto di sostegno, in quanto coloro che sono stati assunti su materia (ex A017 ora A045) sia da concorso che da GAE con punteggi inferiori rispetto alla ricorrente sono rimasti nella provincia di Napoli (bollettino trasferimenti). Tra questi:

- da concorso fase B3 della mobilità su materia:

Santorio Giulia punti 24; Ferreri Carlo punti 21; Ingegno Francesco punti

13; Cuomo Anna punti 18; D'Auria Alessandro punti 12; Ferrarese Emilio punti 12; Anatriello Francesca punti 12; Cozzolino Pasquale punti 12; Granata Raffaele punti 15; Sibilio Marianna punti 14; Sismundo Anastasia punti 14; Iovino Alessandro punti 17; Paccone Carla Maria punti 16 ecc..

- fase C della mobilità, ossia assunti da GAE su materia:

Gervasio Enrico punti 15; Guida Angela punti 12; Salzano Michele punti 15; Nardelli Rosario punti 12.

Quindi è palese un ingiusto privilegio, sia per gli assunti da concorso per materia, sia per gli assunti da GAE su materia (A045 ex A017) che sono stati assunti in provincia di Napoli. Tutto ciò evidenzia un'ulteriore disparità di trattamento per coloro che hanno più titoli e servizio (materia e sostegno). Non può, pertanto, esservi dubbio che l'assegnazione delle sedi fatta senza il rispetto dei criteri contrattuali anzidetti, sia illegittima.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Napoli, riservata invece esclusivamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012, e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio, perché se così fosse stato, come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Genova.

Di conseguenza, è palese la necessità di una tutela che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della prof.ssa presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova. Più specificamente per la ricorrente assume rilievo sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 che la disposizione in tema di DOS (docente organico di sostegno). Infatti, l'art. 7 co. 2 del CCNI 2016/2017, dal momento – senza distinzione di momento dell'assunzione – che il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, come risultanti dalla tabella alla L. 107/15;

Sennonché, è evidente l'illegittimità del provvedimento di trasferimento della ricorrente. Sebbene, trattasi di “mobilità straordinaria”, va ricordato che costante giurisprudenza ha ritenuto (Tribunale Torre Annunziata, Sez. Lavoro 28 settembre 2006, n. 2029) che “il potere di organizzazione del datore di lavoro della pubblica amministrazione, pur essendo ampiamente discrezionale in quanto espressione del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica, sempre che non incontri limiti sostanziali e/o formali in casi determinati (licenziamento o trasferimento del prestatore di lavoro), rimane comunque assoggettato ai canoni legali della correttezza e della buona fede, che sovrintendono all'esecuzione anche del contratto di lavoro”.

Infatti, è stato chiarito (Tribunale Ivrea, Sez. Lavoro 30 ottobre 2006, n. 124) che “il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni trasferimento, con le uniche eccezioni derivanti dal fatto che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva; e dall'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, di preferire quella meno gravosa per il dipendente”.

E' impossibile non vedere, quindi, l'illegittimità del trasferimento della ricorrente ad oltre 700 Km dal luogo di prestazione dell'ultimo incarico a tempo indeterminato.

Come dimostra, la circostanza della successiva assegnazione provvisoria, ma come – notoriamente – accertato dalla ulteriore circostanza che negli ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente, attualmente, siano stati chiamati ad insegnare docenti provenienti dalla GaE, o addirittura per chiamata da Istituto e senza titolo specialistico di sostegno, esistevano (ed esistono) posti di lavoro che ben avrebbero potuto essere riservati agli assunti della Fase C innanzi indicati. Né può opporsi la circostanza che posti attualmente ricoperti appartengono all'organico di fatto.

Come emerge da quanto innanzi, avendo la L. 107 richiamata superata la distinzione tra “organico di diritto” ed “organico di fatto”, dal momento che ha istituito il cd. organico dell'autonomia, tutti i posti di sostegno, anche in ossequio alla Corte Costituzione n. 180 devono appartenere all'organico dell'autonomia e, quindi, devono essere messi a disposizione dei DOS che hanno partecipato alla fase C del Piano straordinario.

La ricorrente, dunque, è stata inspiegabilmente lesa

La distinzione organico di diritto/organico di fatto deve trovare la sua legittimazione o in un regime di tendenziale corrispondenza nel medio termine (in un arco di osservazione di qualche anno) tra il contingente dell'organico di diritto e quello dell'organico di fatto o, quanto meno, in una sensibile variazione nel corso dei vari anni scolastici dei dati di scostamento in aumento dell'organico ‘di fatto’ rispetto all'organico ‘di diritto’; solo in presenza di questi presupposti l'organico di fatto esprimerebbe una

esigenza temporanea di personale soprannumerario (rispetto all'organico di diritto), in quanto destinata ad essere riassorbita o, comunque, non previamente programmabile, per la sua variabilità; ciò che rileva è la esigenza "reale" di personale, quale espressa dall'organico di fatto ed il suo carattere NON TRANSITORIO, dimostrato dalla reiterazione dei contratti a termine e/o assegnazioni provvisorie su organico di fatto. Il personale assunto, anche in questo caso, va a ricoprire dei veri e propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare. In senso sostanziale, sotto il profilo del fabbisogno organico REALE, esse costituiscono cattedre VACANTI, cioè: – Prive di titolare – Necessarie a soddisfare un fabbisogno organico stabile.

Tale ultima tipologia di posti si è dimostrata disponibile per la scrivente in provincia di Napoli, poiché ha ottenuto due supplenze da GAE fino al 30/06; per l'anno

2015/2016 e 2016/2017 l'assegnazione provvisoria in provincia di NA e non ultima addirittura tre convocazioni dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, per incarichi sul sostegno al 30/06.

Di seguito i servizi su organico di fatto di cui sopra:

- Liceo statale "E.Majorana" – Monteruscello (NA) supplenza da 11/10/2014 al 30/06/2015
- Liceo classico e delle scienze umane "F.Durante" – Frattamaggiore (NA) supplenza da 1/09/2015 al 30/06/2016
- ISIS "E.Sereni" – Afragola (NA) assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017
- ISIS "Europa" – Pomigliano (NA) assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/2018

Convocazioni per l'a.s. 2017/2018 (in allegato copia delle convocazioni):

- IIS "Vittorio Emanuele II", Napoli per ben 9 posti di sostegno;
- Liceo scientifico statale "Tito Lucrezio Caro", Napoli per 2 posti di sostegno;
- I.S.L. "De' Medici", Ottaviano (NA), per 1 posto di sostegno.

Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, l'art. 6 del CNMI del 2016 sopra riportato dispone che costoro partecipino nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun

ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15, laddove si legge che <per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399 comma 3, del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).>; in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C. Nulla è previsto nella legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola. La differenza non è di poco conto. Invero la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento, che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso di insoddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece, solo su ambito. Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente

in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento su ambito, dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla cd chiamata diretta da parte del dirigente scolastico.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015 né nel D.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle OM n. 241/2016 e del CCNI, la ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

La stessa, nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato come settima preferenza per l'attribuzione della sede definitiva l'ambito territoriale Campania 013 con punti 25 (ambito in cui, come già illustrato, è stata illegittimamente preceduta dal partecipante alla fase D - Ficuciello Marisa punti 12 su materia- , successiva alla C cui partecipava la prof.ssa Iovino, ha ordinato le successive preferenze sino a 100 ambiti territoriali.

Per Ambito Campania 0019, primo ambito indicato con punti 19 + 6 (ricongiungimento), la ricorrente si è vista superare da docenti con un punteggio inferiore/pari al suo, come sopra evidenziato. Per Ambito Campania 0013, ambito indicato nella domanda di mobilità, con punti 25, la ricorrente si è vista superare da altri 9 docenti con un punteggio inferiore, di cui uno addirittura con punteggio 12 su materia, sempre proveniente da GM del concorso 2012, come sopra evidenziato. E così via procedendo nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.

Se a ciò si aggiunge l'altra illegittimità denunciata, quella riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che la ricorrente non ha di fatto potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

E' palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni. Con due sentenze ottenute dalla Corte d'Appello di L'Aquila (n. 872/2017) e dal Tribunale di Foggia (n. 7196/2017) sono stati dichiarati illegittimi gli elenchi del sostegno delle Province di Pescara e Foggia e sono rientrati i docenti a pettine nelle rispettive Province di appartenenza. "L'elenco del sostegno (afferma la Corte d'Appello di L'Aquila) costituisce un elenco derivato dalla graduatoria dei posti ordinari, non sussistendo,

nell'ordinamento vigente, una distinta ed autonoma categoria degli insegnanti di sostegno, essendo questi insegnanti nominati a seguito di concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente, ed assegnati a posti di sostegno secondo l'ordine della graduatoria redatta tra i candidati muniti del titolo di specializzazione.

Sul piano normativo, dunque, non esiste una differenziazione tra insegnanti in posti di sostegno e insegnanti in cattedre curriculari: il docente di sostegno è un docente titolare della classe di concorso per la quale, una volta dichiarato idoneo, è stato immesso in ruolo, con il corollario che i due posti – di sostegno e di cattedra corrispondente – sono perfettamente fungibili, salvo ovviamente il possesso del titolo di specializzazione. Se dunque, non esiste una differenziazione né una classe di concorso autonoma, di sostegno, e, ancora, se l'insegnante di sostegno non appartiene ad una categoria distinta da quella dell'insegnante su cattedra curriculare, non è dato comprendere per quale ragione tale insegnante debba essere inserito nell'elenco di sostegno con una posizione diversa rispetto a quello inserito nella graduatoria su cattedra ordinaria, in spregio al criterio del merito.” In questa prospettiva, è stato sancito il diritto dei docenti ricorrenti ad essere collocati “a pettine” nelle graduatorie del biennio 2015/2017, nella posizione spettante in base al punteggio acquisito nella provincia di appartenenza. Queste pronunce si aggiungono a quelle di altri Tribunali (Milano, Genova, Napoli, Ferrara, Brindisi, Taranto, Nola, Enna, ecc.) che hanno ormai deliberato come le “code” siano illegittime anche davanti ai principi delineati dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 41/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009 n.134. In particolare, con riguardo alla predetta norma censurata di illegittimità costituzionale, si legge in motivazione: «Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma,

Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.». Analogamente, con successiva sentenza n.242 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima analoga norma della Provincia Autonoma di Trento, statuendo che “Una simile disciplina non può superare il vaglio di ragionevolezza, in quanto la suddetta deroga comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica (sentenza n. 41 del 2011)”. In virtù di tali pronunce – che hanno permesso ai ricorrenti, graduati a pettine con effetto retroattivo, sin dal loro inserimento, di ottenere la nomina in ruolo nella Provincia di appartenenza già nella Fase 0 e nella Fase A del Piano assunzionale straordinario di cui alla L. n. 107/15- .

E’ evidente, pertanto, il diritto della ricorrente di ottenere la nomina in ruolo nella Provincia di appartenenza.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l’assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità. Non è dato sapere, infatti, come l’algoritmo predisposto per l’individuazione delle sedi abbia funzionato, rectius se ha funzionato come avrebbe dovuto. Quanto accaduto in relazione all’assegnazione di alcuni ambiti in fase D è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori. Al riguardo si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall’Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull’attività della P.A. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. In più tali violazioni hanno compromesso in modo irreparabile l’attuale situazione lavorativa della ricorrente. La stessa avendo ottenuto come sede definitiva l’AMBITO LIGURIA 0004 in seguito alla mobilità 2016/ 2017, per la mobilità 2017/2018 si è vista ridurre ancor di più le possibilità di ottenere un trasferimento nella propria provincia di

Residenza, ma anche nella propria Regione e per assurdo anche nelle Regioni limitrofe.

Non sono state ascoltate né le richieste di rifacimento delle operazioni di mobilità, venute da più parti, né tantomeno quelle di rettifica di tutti gli innumerevoli errori commessi.

Il nuovo accordo CCN sulla mobilità 2017/2018 lascia sostanzialmente invariata la situazione che si è delineata l'anno precedente, sebbene illegittima, e ha riservato alla mobilità interprovinciale semplicemente il 30% dei posti disponibili e residuati al termine della mobilità provinciale (a fronte del 100% dello scorso anno), percentuale assolutamente insufficiente per consentire il rientro nella propria residenza ai docenti che si trovano a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni. Non solo. Mentre per l'a.s. 2016/2017 la scelta era stata fatta su 100 ambiti e 100 province, nella mobilità 2017/2018 potevano essere indicate solo 15 preferenze, di cui al massimo 5 scuole (per ottenere la titolarità su scuola) e 10 ambiti e/o province (per ottenere titolarità su ambito).

E' evidente che nella compilazione della domanda di mobilità la ricorrente, ove la stessa fosse stata assegnata ad un ambito della provincia di Napoli, avrebbe potuto effettuare scelte di scuole (per ottenere definitivamente la titolarità su di esse) o al limite di altri ambiti della stessa provincia, sicuramente meno distanti dalla città di residenza. Diversamente, la stessa ha potuto concorrere solo alla mobilità interprovinciale non avendo avuta alcuna chance di riavvicinarsi alla propria famiglia. Si comprende dunque come il pregiudizio subito abbia avuto ripercussioni enormi, la scelta operata con la mobilità 2017/2018 di un ambito piuttosto che di un altro è stata fortemente condizionata dalla posizione occupata dal docente al momento della compilazione della domanda. Anche il nuovo accordo CCN sulla mobilità 2018/2019 lascia sostanzialmente invariata la situazione che si è delineata l'anno precedente, sebbene illegittima, e ha riservato alla mobilità interprovinciale semplicemente il 30% dei posti disponibili e residuati al termine della mobilità provinciale, percentuale assolutamente insufficiente per consentire il rientro nella propria residenza ai docenti che si trovano a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni. Non solo con le massicce immissioni in ruolo si riduce l'organico di fatto e di conseguenza anche la

possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria . Ed inoltre le graduatorie di merito del concorso 2016, come stabilito dalla legge n. 107/2015 (il cui comma 113 ha modificato l'articolo 400 del testo unico, D.lgs. 297/94), hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia alla scadenza del triennio. Con la legge di bilancio 2018, la validità delle graduatorie di merito del concorso 2016 è prorogata di un anno, per cui le medesime saranno vigenti per quattro anni, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. La legge n. 107/2015 ha previsto che le graduatorie di merito dei concorsi siano costituite dal numero di vincitori più il 10% per cento di idonei, lasciando fuori il resto di coloro i quali superano le prove concorsuali, ma non rientrano nel predetto 10%. Sempre la legge di bilancio 2018, ha previsto invece che tutti gli idonei, potranno essere assunti, fermo restando la disponibilità di posti e il diritto all'assunzione dei vincitori. In pratica, qualora siano stati assunti i vincitori (da tutte le GM 2016) e siano ancora disponibili dei posti, questi andranno assegnati agli idonei anche oltre il limite del 10% di cui sopra . Tutto ciò è profondamente ingiusto e lesivo del diritto soggettivo della ricorrente. Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di violazione di norme e di disparità di trattamento emersi nella procedura di mobilità 2016/2017 qui impugnata nonché dalle violazioni successive che ne sono derivate. Profili in base ai quali la ricorrente è stata preceduta o da docenti partecipanti a fasi successive o da docenti idonei al concorso. In conseguenza della mancata assegnazione dell'Ambito della Campania che le spettava, la docente subirà danni insuscettibili di risarcimento per equivalente. La sede in cui presterà servizio, sita nella città di Chiavari (Ge), è distante circa 700 km dalla città di residenza Nola (Na). La ricorrente sarà perciò costretta ad allontanarsi dai propri familiari, sopportando la lontananza, i continui viaggi per vedere i propri familiari con un dispendio di soldi, forza fisica e perdendo momenti di vita quotidiana familiare, sottoponendo la stessa ad uno stress notevole ed ad una sofferenza silente , sperando che il lavoro a cui si era dedicata portasse frutti, per poi subire l'ingiustizia di vedersi scavalcare in graduatoria da docenti di fase successiva o di punteggio inferiore, per poi ancora partecipare ad una nuova mobilità 2017/2018 ed avere la consapevolezza che, per gli errori pregressi di cui è

stata vittima, la stessa non avrebbe avuto alcuna chance di tornare a casa. Tutto ciò è profondamente ingiusto. I docenti su menzionati, hanno potuto partecipare alla mobilità 2017/2018 scegliendo le scuole per poter svolgere il proprio lavoro più vicino a casa ed ottenendolo. Ciò semplicemente per dire che gli errori , le violazioni della mobilità del 2016/2017 ancora producono danni rilevanti per la ricorrente.

Di recente **il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019** ha respinto l'appello del MIUR avverso l'Ordinanza cautelare del Tar del Lazio n. 2367/2019, ribadendo il principio di cui all'art. 470, comma 1°, "ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine". Il riferimento è all'ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019 con cui il TAR Lazio si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019 nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020. Il TAR del Lazio aveva rilevato che "nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative". L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la **priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data**. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede **avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo**

stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine.

Inoltre, sono tantissime ormai le sentenze dei vari Tribunali italiani che sanciscono l'irregolarità del famoso algoritmo e l'assoluta carenza di prova in ordine ai criteri seguiti per disporre il trasferimento dei docenti a migliaia di chilometri distanti da casa. *“Il MIUR non ha offerto alcun elemento per poter comprendere perché la ricorrente, residente a Nola (Na), sia stata assegnata nell'ambito territoriale di GENOVA; non ha contestato che alla ricorrente fossero stati assegnati 19 punti e che nulla ha dedotto in ordine a docenti con punteggio inferiore e sul MIUR grava l'onere della prova poiché quale ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova”* (**Trib. Pavia ordinanza n. 1488/2017 del 12.04.2017**).

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015. E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Napoli (come negli altri ambiti) riservata a docenti titolari di un punteggio inferiore in pregiudizio del merito.

La ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede la provincia di Napoli in base al punteggio in possesso ha diritto all'assegnazione definitiva nell'ambito territoriale della provincia di Napoli avendo un punteggio superiore rispetto ad altri docenti provenienti dalla fase C che hanno punteggi inferiori.

Errata e/o omessa interpretazione da parte del Giudice del Lavoro DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO COME PRERUOLO DEL SERVIZIO PRESTATO - CON BORSA DI STUDIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SALERNO- PER DOTTORATO DI RICERCA

La ricorrente aveva presentato regolare reclamo al CSA di Roma per il mancato riconoscimento degli ulteriori tre anni di preruolo in oggetto, indicati debitamente nella domanda di mobilità, non ricevendo risposta in merito. La ricorrente ha infatti svolto servizio in qualità di dottorando di ricerca presso l'Università di Salerno con borsa di studio nel periodo 18/01/2005-23/04/2008 e contemporaneamente era

iscritta alla SICSI Campania dell'Università Parthenope per il conseguimento dell'abilitazione nella classe di concorso A017. Si precisa che al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio 109 - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Vanno riconosciuti anche i servizi prestati di dottorato di ricerca presso l'università ai sensi dell' art.2 della legge 13/08/1984 n.476 integrato con l'art.52 della legge 28/12/2001 n.448. Tali servizi vanno riconosciuti per la durata effettiva (Circolare MIUR del 22/02/2011 n.15 punto 4). Per quanto sopra e per l'alta formazione riconosciuta ai periodi di studio e ricerca predetti, si precisa che pur in assenza di un contratto a tempo determinato durante il periodo di dottorato, ciò è diretta conseguenza in primo luogo all'obbligatorietà, per la non contemporanea frequenza di corsi d'istruzione superiore, della sospensione dalla frequenza della SICSI Campania presso l'Università Parthenope, che avrebbe assicurato invece alla ricorrente in virtù dell'iscrizione nelle GAE della provincia di Napoli, incarichi a tempo determinato. Per tutto ciò il riconoscimento di detto periodo è richiesto per non cagionare ulteriori danni alla ricorrente ed ottenere un pari trattamento rispetto a coloro che per ragioni meramente temporali hanno ottenuto tale riconoscimento

Errata e/o omessa interpretazione da parte del Giudice del Lavoro del DIRITTO AL RICONOSCIMENTO ABILITAZIONE SSIS, DEL DIPLOMA SSIS DI SOSTEGNO - Valutazione abilitazioni diverse da quella del concorso ordinario- Non si comprende perché l'abilitazione del concorso ordinario debba essere valutata punti 12, in quanto non è considerata titolo di accesso

alla professione, mentre l'abilitazione conseguita presso l'università (SSIS, ex-lege 143/04) o a seguito di frequenza di corsi riservati, pur avente natura concorsuale, non debbassero valutata in quanto considerata titolo di accesso alla professione. Il titolo di accesso, infatti, è la laurea o titolo equipollente validato dal Miur ai fini dell'accesso all'esame di stato finale. D'altronde, specialmente chi è entrato di ruolo dalla terza fascia delle graduatorie ex-permanenti, ha dichiarato di aver superato una prova concorsuale ai sensi della stessa legge 124/99. - Valutazione del diploma di specializzazione SSIS o su sostegno o tramite TFA o altro percorso abilitante (DM 85/05, DM 21/05)- Non si comprende perché il contratto, pur prevedendo la specifica valutazione del diploma di specializzazione rilasciato dalle SSIS istituite dalla legge 341/90, art. 4, così come il titolo SSIS o di specializzazione (800 ore o 400 ore), pur venendo considerati come titolo per l'accesso al ruolo al pari del concorso ordinario, non vengano valutati come titoli professionali, a differenza del concorso ordinario che, invece, viene valutato oltre che per l'accesso al ruolo anche come titolo professionale per il medesimo ruolo per il quale è stato già utilizzato. Analogamente per i titoli rilasciati ai sensi del D.M. 249/2010 che, avendo superato un concorso pubblico per titoli ed esami in ingresso e avendo ottenuto il rilascio di abilitazione con esame di Stato in uscita, hanno la medesima valenza dei percorsi SSIS. Per le stesse motivazioni, inoltre, non si comprende perché i titoli abilitanti attivati ai sensi della legge 143/04 non debbano essere valutati oltre che per l'accesso al ruolo anche come titolo professionale. Pertanto l'appellata ha diritto al riconoscimento di 5 punti per ciascun titolo, per complessivi punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli l'appellata sulla base del principio del merito rileva erroneo il limite di 10 punti complessivi alla valutazione generale dei titoli e richiede il riconoscimento del punteggio di tutti i titoli posseduti, oltre l'anzidetto limite.

Tutto ciò premesso, dedotto e specificato, la prof.ssa Felicetta Iovino, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita che, previa emanazione di ogni provvedimento di rito, ove necessario ex art. 436 c.p.c., contrariis reiectis, voglia:

- in via preliminare, dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile l'appello principale proposto;

- nel merito, rigettare l'appello principale proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;

- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto dichiarare che la appellata/appellante incidentale, prof. Felicetta Iovino:

- 1) ha diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso Università di Salerno durante il dottorato con borsa di studio ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera;

- 2) diritto al riconoscimento del punteggio per il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione del sostegno ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera;

- 2.1.) conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione presso l'ambito 004 provincia di Genova regione Liguria;

- 2.2) per l'effetto, ordinare al MIUR di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Napoli, ovvero in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse;

- 3) ha diritto al trasferimento nella provincia di appartenenza, valutando la domanda di mobilità in base al punteggio, senza distinzione fra materia e sostegno e considerando la collocazione più favorevole su materia;

- 4) ha diritto al trasferimento nella provincia di appartenenza, sotto il profilo del fabbisogno organico REALE;

- 5) in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal MIUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della appellata ad uno degli ambiti provinciali di Napoli secondo le preferenze espresse, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio attese le disponibilità certificate dall'Ufficio;

6) ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra Iovino Felicetta ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali;

7) condannare il Miur al risarcimento di ogni danno subito e subendo nella misura che l'adita Corte, in via equitativa, riterrà dovuta;

8) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell'art.14 DPR 30 maggio 2002 n. 115, dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro.

Il contributo unificato versato è pari ad Euro 388,50

Si produce:

1. Copia notificata della presente memoria con appello incidentale;
2. Copia notificata atto di appello;
3. Copia sentenza impugnata.